

Contratto di Assicurazione convenzione leasing strumentale.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2018
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019
- Glossario e Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato all'Utilizzatore prima della sottoscrizione del contratto.

Polizza Leasing Strumentale (aziende)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia


ZURICH[®]
Leasing convenzione

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. L.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i beni strumentali oggetto di contratto di leasing stipulato con Banca Privata Leasing S.p.A.



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per:

- ✓ I danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate collaudate e pronte per l'uso cui sono state destinate da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- ✓ I danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato.

Le garanzie si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti;
- ✗ I danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- ✗ I danni di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;
- ✗ I danni causati da difetti già esistenti e di cui l'assicurato era a conoscenza;
- ✗ I danni verificatisi in occasione di atti di guerra;
- ✗ I danni verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni sono i danni:

- ! di deperimento, logoramento, che siano naturale conseguenza dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ! a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31/12 dell'anno di costruzione;
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate.

In riferimento ai danni a terzi:

- ! i danni da furto;
- ! i danni da inquinamento in genere.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante nell'ambito dell'ubicazione del rischio dichiarata dal contraente.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire alla compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto alla compagnia o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie ai beni assicurati).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento di rischio, la compagnia potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste dal contratto.

- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto alla compagnia o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede all'inizio di ciascuna annualità assicurativa il pagamento anticipato del premio ed è soggetto a regolazione al termine della stessa nel caso in cui il premio dovuto, derivante dai beni entrati in copertura durante l'anno, sia superiore a quello versato; fermo l'obbligo di corrispondere l'intero premio, è possibile chiedere il frazionamento in più rate intermedie. In caso di pagamento frazionato del premio non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I beni assicurati hanno durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione, salvo specifico accordo tra le parti, e non sono tacitamente rinnovabili.

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del conduttore o al momento della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Le parti possono disdire la polizza mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la compagnia può recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; la compagnia rimborserà entro i 90 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Polizza Leasing convenzione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Leasing strumentale per la copertura dei beni strumentali oggetto di contratto di leasing

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate e per i danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Property risks	La compagnia risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.
Property risks (escluso furto e rapina)	La compagnia risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento (escluso furto e rapina).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Maggiori costi per trasporti aerei	La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione danni alle cose.
------------------------------------	---

Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	La compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della sezione danni alle cose.
Colpa grave	La garanzia viene estesa ai danni causati con colpa grave dell'assicurato.
Dolo e colpa grave	La compagnia risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo o colpa grave del conduttore.
Deroga alla regola proporzionale	La compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile; la somma inizialmente assicurata è rivalutata automaticamente del 20% annuo.
Terremoto	La compagnia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Danni alle cose	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; • a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; • causati da difetti già esistenti e di cui l'assicurato era a conoscenza; • causati con dolo dell'assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del conduttore; <ul style="list-style-type: none"> • per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; • dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; • verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate; • verificatisi in occasione di maremoto o eruzione vulcanica; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; • da inondazione, alluvione, allagamento verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi originanti il sinistro.
Responsabilità civile verso terzi	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi; • le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso. <p>L'assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni, cui debba rispondere il conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; • i danni alle cose date in locazione dall'assicurato;

	<ul style="list-style-type: none"> • i danni da furto; • tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione; • i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'assicurato e/o conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; • i danni da inquinamento in genere; • i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'assicurato in qualità di costruttore/fornitore delle cose assicurate • i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. • i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall' amianto o prodotti contenenti l'amianto
Condizioni valide per entrambi le sezioni	<p>La compagnia non è obbligata per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezione, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che il Conduttore o l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi • verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive salvo che il conduttore o l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; • indiretti da qualsiasi causa originati.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Il contraente o l'assicurato o i loro aventi diritto devono sempre denunciare il sinistro per iscritto alla compagnia o al proprio intermediario assicurativo entro 9 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.</p> <p>Devono anche fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della compagnia prima della riparazione, con spese a carico della compagnia nel limite dell'art. 1914 c.c.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.)</p> <p>Il contraente o l'assicurato, in caso di sinistro che riguarda la garanzia danni alle cose, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, nei 5 giorni successivi, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta dello stesso e l'ammontare approssimativo del danno, inoltrando poi copia del tutto alla compagnia; • conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità; • fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi precedenti. <p>Dopo la denuncia del sinistro si può iniziare la riparazione del danno, ma non si può modificare lo stato delle cose se non dopo l'ispezione del perito della compagnia, salvo che siano decorsi 8 giorni da quando quest'ultima ha ricevuto la detta denuncia e la mancata ispezione non sia dipesa dal contraente e dall'assicurato.</p> <p>Il contraente o l'assicurato, in caso di sinistro che riguarda la garanzia responsabilità civile verso terzi, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inoltrare, nel più breve tempo possibile dopo la denuncia, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi a raccogliere tutti gli elementi per la difesa e, se la compagnia lo richiede, ad effettuare un componimento amichevole.
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>La trattazione dei sinistri è effettuata esclusivamente dalla compagnia.</p>

	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento del sinistro</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la compagnia paga l'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.</p> <p>Se è iniziato un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando il contraente o l'assicurato dimostrino che l'evento non è stato causato da loro dolo.</p> <p>La valutazione del danno è effettuata direttamente tra la compagnia (o un perito da questa incaricato) e il contraente/l'assicurato o a mezzo di perizia contrattuale.</p> <p>Rimane comunque ferma la possibilità per il contraente/assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro esercitato dalla compagnia la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	L'assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il conduttore o per l'inadempienza di quest'ultimo, restando convenuto che l'assicurato sopporta l'onere del premio annuo in pro-rata e per il periodo di effettiva copertura.



A chi è rivolto questo prodotto?

Si rivolge agli utilizzatori di beni strumentali oggetto di contratto di leasing stipulato con Banca Privata Leasing S.p.A.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 13,16%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato/Locatore:	Il soggetto che stipula l'assicurazione ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione stessa
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Beni Strumentali:	Si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti cose. Si intendono "cose nuove" i beni acquistati nuovi dall'Assicurato e ceduti in locazione finanziaria al Conduttore. Si intendono "cose usate" i beni acquistati usati dall'Assicurato e ceduti in locazione finanziaria al Conduttore.
Broker:	Società che intermedia la polizza assicurativa, regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Conduttore:	Il locatario delle cose assicurate
Eventi atmosferici:	Trombe d'aria, uragani, tempeste, bufere, grandine
Eventi socio-politici:	Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi individuali o in associazione.
Franchigia:	L'importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro
Indennizzo/Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Premio:	La somma dovuta dall'assicurato alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto:	La quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società:	Zurich Insurance plc

Terremoto:

Movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Terrorismo:

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

L'Assicurato e la Società si impegnano rispettivamente a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, che l'Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione finanziaria ai propri clienti, d'ora innanzi chiamati Conduuttori.

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione:

- natanti e cose su di essi installate
- aeromobili e cose su di essi installate,- autoveicoli e mezzi di trasporto targati
- container e attrezzatura di varo
- macchinari e attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria (come ad es. talpe)
- macchine ed impianti sperimentali o prototipi
- cose di natura estetica e promozionale.

Cose appartenenti a categorie diverse da quelle automaticamente assicurabili possono essere assicurate previo accordo tra l'Assicurato e la Società. Prospettandosi una tale possibilità o evenienza, l'Assicurato deve preventivamente interpellare la società e solo successivamente, con il consenso di questa, può interpellare altre società assicuratrici.

La convenzione ha la durata pattuita tra le Parti e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario e così successivamente salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno tre mesi prima della scadenza.

Le cose assicurate precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia, sino alla scadenza dell'assicurazione per esse stabilita, alle condizioni e delimitazioni tutte della convenzione vigenti al momento della loro entrata in garanzia salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro, la Società non si avvalga di quanto stabilito all'art. 23 – Recesso in caso di sinistro.

L'assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Stato Vaticano e Repubblica di San Marino.

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

In caso di sinistro coperto ai sensi della presente polizza, l'indennizzo/risarcimento sarà corrisposto con l'applicazione dei limiti, delle franchigie e degli scoperti previsti dalla seguente tabella.

Sezione I - Danni alle cose				
Garanzie/Eventi	Limite di indennizzo per sinistro	Limite di indennizzo per annualità assicurativa	Franchigia	Scoperto
Furto e Rapina (in caso di rottura di soli vetri non antisfondamento)	Somma assicurata	-	500,00	10% dell'importo liquidabile
Furto apparecchi impiego mobile e beni all'aperto	Somma assicurata	-	500,00	20% dell'importo liquidabile

Furto, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio per ripetitori radio-TV, macchine distributrici di ogni genere, macchine ed impianti per sale giochi, impianti per discoteche, nonché, oltre ai precedenti, anche fulmine per ripetitori radio-TV.	Somma assicurata	-	500,00	20% dell'importo liquidabile
Garanzie/Eventi non previsti nei casi precedenti	Somma assicurata	-	500,00	-
Sezione II - Responsabilità Civile				
Garanzie/Eventi	Limite di indennizzo per sinistro	Limite di indennizzo per annualità assicurativa	Franchigia	Scoperto
RC del proprietario	5.000.000,00	-	500,00	-

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Rischi Assicurati

Art. 1 - La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti (anche se causati da terremoto, tumulti popolari e da colpa grave) derivanti alle cose assicurate che l'Assicurato abbia concesso in locazione ai Conduuttori.

Esclusioni

Art. 2 - Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- b) a cose per le quali siano trascorsi più di quindici anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) dovuti a smarrimento ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
 - g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate
- h) verificatisi in occasione di maremoto o eruzione vulcanica;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- l) da inondazione, alluvione, allagamento verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

Somme assicurate

Art. 3 - La somma assicurata per ciascuna cosa, deve corrispondere:

- per le cose nuove: al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia, al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova, uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico;

per le cose usate: al valore commerciale delle stesse al momento dell'acquisto da parte dell'Assicurato come deve risultare dai relativi documenti di compravendita.

Ispezione cose assicurate

Art. 4 - La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Obblighi in caso di sinistro

Art. 5 - In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Conducente devono:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 c.c.);
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza o alla Società entro nove giorni da quando ne hanno avuto conoscenza .
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino alla conclusione delle operazioni peritali, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Conducente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), l'Assicurato e il Conducente possono prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Esagerazione dolosa del danno

Art. 6 - Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Procedure per la valutazione del danno

Art. 7 - L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro ovvero a quello di giurisdizione della residenza o sede dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti

Art. 8 - I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'Assicurato e il Conducente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 5;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi

impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Determinazione dell'ammontare del danno

Art. 9 - L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno riparabile:

- 1 stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all' Art. 3;
- 2 stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
- 3 stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Limitatamente alle cose usate, l'indennizzo sarà ridotto in base alla proporzione esistente tra la somma assicurata ed il costo di acquisto a nuovo di una cosa uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in a) 2 quello stimato in a) 3.

b) Nel caso di danno non riparabile:

- 1 stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3;
- 2 stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 3 stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in b) 2 quello stimato in b) 3.

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2 sono uguali o superiore al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, limitatamente alle cose nuove, non si applicherà tale disposizione qualora si verificano aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20% .

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie e gli scoperti fissati in polizza. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie o modifiche delle cose colpite dal sinistro. Sono invece compresi i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I e fino all'importo massimo del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo per detto sinistro.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

Limite massimo dell'indennizzo

Art. 10 - Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c., per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

In caso di sinistro causato da dolo del Conducente, fermo restando quanto stabilito all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione, la determinazione dei danni darà effettuata ponendo come limite massimo di indennizzo il capitale residuo dedotto dal piano di ammortamento considerato al momento del sinistro.

Pagamento dell'indennizzo

Art. 11 - Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzì detto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o del Conducente della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli art. 2 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, salvo che

L'Assicurato presenti una fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

Rischio Assicurato

Art. 12 - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizi di costruzione.

Delimitazione dell'assicurazione

Art. 13 - Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni cui debba rispondere il Conducente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, sia obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conducente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua eventuale qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radio attive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;

Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro

Art. 14 - In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso al Broker che intermedia la polizza o alla Società entro 9 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese decade dai diritti del contratto.

Gestione delle controversie - Spese legali

Art. 15 - La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e

avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il termine di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzi dette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 16 - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Disciplina del contratto

Art. 17 - Su richiesta della Società l'Assicurato s'impegna a rendere disponibile l'elenco di tutte le operazioni di leasing effettuate (nonché le eventuali variazioni che via via possono verificarsi) contenente i seguenti dati:

- a) la ragione sociale, attività e indirizzo del Conduttore;
- b) l'ubicazione della cosa, se diversa dall'indirizzo del Conduttore, salvo che per le cose che per loro natura e destinazione possono essere trasferite;
- c) i dati atti a identificare inequivocabilmente la cosa quali marca tipo, modello e numero di matricola;
- d) la somma assicurata delle singole cose come indicata dalle condizioni di assicurazione;
- e) la data in cui è entrata in copertura la cosa;
- f) la durata della copertura assicurativa.

Comunque entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa l'Assicurato invierà alla Società i dati complessivi relativi alla somma assicurata complessiva relativa alle operazioni di leasing assicurate, suddivisa nelle diverse tipologie di beni eventualmente contemplate per le quali è previsto uno specifico tasso di premio e corrispondenti a quell'annualità

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di assicurare tutti i beni locati. Resta convenuto quanto segue:

- a) in caso di sinistro, per accertare se un bene è assicurato ai sensi della presente polizza, si farà riferimento alla documentazione contrattuale esistente tra Assicurato e Conduttore, dalla quale si dovrà evincere in modo certo l'effettiva copertura del bene.
- b) il valore dei beni non assicurati nell'arco di una annualità assicurativa dovrà mantenersi al di sotto del 25% del valore complessivo dei beni locati nel medesimo periodo.

Durata, effetto e scadenza della copertura

Art. 18 - Ogni copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione salvo specifico accordo tra Parti.

Le singole coperture assicurative non sono tacitamente rinnovabili.

Le cose appartenenti alle categorie assicurabili sono coperte dalla Società dal giorno della loro consegna al Conduttore (purché successivo alla data di sottoscrizione del contratto di leasing, altrimenti dal giorno della sottoscrizione) e cessa al momento del loro riscatto da parte del Conduttore stesso o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.

L'Assicurato s'impegna altresì a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose; la Società può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l'Assicurato e, in suo nome, presso il Conduttore.

L'Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell'eventualità di inadempienza da parte di quest'ultimo, senza peraltro corrispondere alla Società indennizzi di sorta, restando convenuto che l'Assicurato sopporta l'onere del premio annuo solo pro rata e per il periodo di effettiva copertura.

Qualora nell'elenco delle operazioni di leasing siano contenute una o più cose appartenenti ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli art. 1892 - 1893 - 1898 C.C.

Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Premio minimo anticipato. Liquidazione del premio.

Art. 19 - Al perfezionamento della polizza convenzione e all'inizio di ciascuna annualità assicurativa l'Assicurato versa alla Società l'importo stabilito in polizza quale premio annuo minimo. Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società emette un atto che comprende:

- a) la liquidazione relativa ai premi maturati nell'ultima annualità costituita dal premio di prima annualità di tutte le cose entrate in copertura assicurativa nel corso dell'annualità appena trascorsa e del premio annuo maturato dalle cose entrate in copertura assicurativa nelle annualità precedenti;
- b) il premio annuo minimo per l'annualità assicurativa a venire, che non dovrà essere inferiore al 50% del premio di cui al punto a), con il minimo comunque dell'importo convenuto.

Se il premio della liquidazione di cui al punto a) risulta maggiore del premio annuo minimo dell'annualità assicurativa trascorsa, l'Assicurato versa a conguaglio la differenza di premio.

Se il premio di liquidazione risulta inferiore al premio annuo minimo della annualità assicurativa trascorsa, quest'ultimo rimane comunque acquisito dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati di cui all'art. 17 necessari per la regolazione o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Art. 20 - Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Esclusioni

Art. 21 - La Società non è obbligata per i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che il Conduttore o l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l'Assicurato o il Conduttore provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) indiretti da qualsiasi causa originati.

Pagamento dell'indennità - Franchigia

Art. 22 - Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' Art. 2 d), salvo che l'Assicurato presenti una fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo stabilito in polizza quale scoperto o franchigia.

Recesso in caso di sinistro

Art. 23 - Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere o dalla singola applicazione colpita da sinistro o dall'intera convenzione, ferma la copertura per le

applicazioni in essere fino alla loro scadenza, con preavviso di sessanta giorni da comunicarsi all'Assicurato per lettera raccomandata.

Inoltre, negli stessi termini di cui ai commi precedenti, la Società può recedere da tutte le applicazioni in corso collegate ad un singolo vendor o intermediario o singolo conduttore. In tal caso la Società ha altresì la possibilità di non accettare ulteriori applicazioni collegate a detti vendor, intermediari o conduttori.

Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato l'eventuale rateo di premio netto pagato e non goduto.

Fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo il disposto dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Art. 24 - Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno.

L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

Oneri fiscali

Art. 25 - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Conservazione delle cose assicurate

Art. 26 - Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione all'uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Foro competente

Art. 27 - Foro competente è esclusivamente quello di Reggio Emilia.

Rinvio alle norme di legge

Art. 28 - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

1) Macchinario ed attrezzatura di cantiere - Incidenti di cantiere

A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente a macchinari ed attrezzature di cantiere:

- a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
- b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego ovvero presso l'abituale sede di deposito; la garanzia è estesa ai danni derivanti da urto, collisione, ribaltamento durante il trasporto del macchinario o attrezzatura di cantiere durante il trasporto da un cantiere all'altro o da un cantiere all'abituale sede di deposito o viceversa.
- c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego solo in occasione di trasporto o trasferimento.

2) Delimitazione del rischio assicurato

La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificati su altre parti delle cose assicurate.

3) Limite di assicurabilità

La Società è obbligata a tenere automaticamente in copertura operazioni di leasing fino al limite massimo di € 3.000.000,00 per Conduttore, col limite di € 1.500.000 per cosa assicurata. Il superamento di tali limiti deve essere preventivamente concordato con la Società.

4) Diritto di surroga

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante in base all' art. 1916 del C.C. nei confronti del Conduttore della cosa assicurata, salvo il caso di dolo.

5) Buona fede

Fermo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto della richiesta di copertura delle singole applicazioni o durante il loro periodo di garanzia, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

6) Furto

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti da furto è che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora il furto avvenga con la sola rottura di vetri non anti-sfondamento, l'indennizzo sarà corrisposto con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie indicati nella relativa tabella riportata nella presente polizza. Si conviene inoltre che le cose assicurate possono trovarsi e si intendono assicurate anche all'aperto, purché siano collocate all'aperto per natura o destinazione e si trovino in aree comunque recintate. L'indennizzo sarà corrisposto con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie indicati nella relativa tabella riportata nella presente polizza.

7) Sublocazione

La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché il Locatore abbia tra le sue attività anche quella specifica di noleggio.

Qualora questa non fosse una delle attività del Locatore la copertura sarà operante qualora i beni assicurati vengano concessi in comodato, prestito d'uso o altre simili forme di cessione in uso a terzi e disciplinata da specifico contratto e purché la cessione avvenga ad un unico Sublocatario.

8) Impiego mobile

Relativamente alle apparecchiature per loro natura possono essere utilizzate in luoghi diversi (es: PC portatili, tacheometri, livelli, radiotelefoni) la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Vaticano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni causati da furto purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.

9) Cose particolari

Relativamente ai seguenti beni:

- a) ripetitori radio-TV
- b) macchine distributrici di ogni genere
- c) macchine ed impianti per sale giochi
- d) impianti per discoteche

sono operanti le seguenti condizioni:

per i beni di cui ai punti b), c) e d), relativamente alle garanzie furto, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie indicati nella relativa tabella riportata nella presente polizza.

Per i beni di cui al punto a), lo scoperto è operante, oltre che per gli eventi precedentemente indicati, anche per i sinistri causati da fulmine.

Relativamente alle macchine distributrici di cui al comma b) si precisa che potranno essere assicurate purché stabilmente poste all'interno di edifici. Non sono assicurabili pertanto macchine distributrici poste all'aperto.

10) Broker

Il contraente dichiara di aver affidato la gestione del contratto ad AREA BROKER & QZ CONSULTING SRL. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente da AREA BROKER & QZ CONSULTING SRL la quale tratterà con la Società.

PRECISAZIONE ART 19 (COME DA APP 2)

A precisazione di quanto stabilito al punto a) dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la liquidazione (o regolazione relativa ai premi maturati nell'ultima annualità è costituita dal premio su base annua (360/360) e non su base pro rata temporis delle cose assicurate alla scadenza del periodo assicurativo, a prescindere dall'effettiva durata della copertura nel corso dell'anno. Pertanto:

-i beni la cui copertura sia cessata nel corso dell'annualità, ancorchè assicurati sino alla data della cessazione, non concorrono alla formazione del premio di regolazione.

-i beni la cui copertura sia iniziata nel corso dell'annualità e non sia cessata nel corso della stessa concorrono alla formazione del premio di regolazione per intero (360/360) e non su base pro rata temporis.

ART. 18 bis Condizioni Generali di polizza (COME DA APP 5 e 6)

- Con effetto dal 19/04/2010:

Premesso che i contratti di leasing stipulati dal Contraente prevedono che i Conducenti che non aderiscono alla presente Convenzione assicurativa debbano provvedere autonomamente alla copertura assicurativa del bene oggetto del contratto, qualora il Contraente non abbia evidenza che ciò sia stato fatto o che il bene sia coperto da assicurazione, lo stesso Contraente inserisce il bene oggetto del leasing nella presente convenzione assicurativa, addebitando il relativo costo al proprio Conducente.

Il Contraente è dispensato dalla comunicazione alla Compagnia di tale inserimento, ferma la disciplina del calcolo del premio di regolazione, così come normato dall'art. 19 a) delle Condizioni Generali di Assicurazione e dall'appendice n. 2.

Ad integrazione e chiarimento di quanto disposto dall'art. 17 a delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro il Contraente sarà tenuto ad esibire idonea documentazione comprovante l'inserimento in copertura, quali il documento relativo al canone di locazione comprensivo del primo addebito relativo alla copertura assicurativa; l'inserimento in copertura avrà effetto dalla data di emissione di tale documento.

- Con effetto dal 25/05/2010:

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che le singole coperture assicurative avranno validità sino all'effettivo riscatto del bene e comunque non oltre 4 (quattro) mesi dalla scadenza del singolo contratto di leasing.

PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLA REGOLAZIONE PREMIO (COME DA APP 14 E 18)

A parziale deroga delle Condizioni Generali che regolano l'assicurazione il termine utile previsto per il pagamento dei premi successivi al primo e delle regolazioni premio s'intende elevato a 30 (trenta) giorni, fermo quant'altro contemplato dalle Norme stesse.